

SPI CGIL

Non autosufficienza, subito i fondi alle Regioni

CGIL



Tutte le Regioni italiane hanno adottato leggi e provvedimenti a sostegno delle persone non autosufficienti. Né si poteva fare altrimenti. Lo Stato italiano non ha mai voluto affrontare il dramma di circa tre milioni di persone in condizioni di scarsa o limitata autonomia. Solo il Governo Prodi, nel 2007, ha istituito il primo fondo nazionale per la non autosufficienza.

Oggi, il Governo di centro-destra è stato costretto a ripristinare il Fondo, che aveva precedentemente cancellato, rifinanziandolo con 400 milioni di euro.

Queste risorse vanno ripartite immediatamente alle Regioni per assicurare loro la possibilità di continuare ad erogare prestazioni e servizi.

La situazione determinata dalla pochezza dei finanziamenti destinati alla promozione dei diritti fondamentali delle persone e le risorse sprecate da comportamenti legati alla pratica della corruzione diventa sempre più insostenibile. Tanto più in tempi di crisi, di allargamento della disoccupazione, di rischio di povertà e dilatazione di tutti i divari. È proprio lo spessore della crisi e la sua natura a richiedere un nuovo progetto per il paese, fondato sulla promozione del benessere e della sicurezza di ognuno attraverso il riconoscimento dei diritti del lavoro e di cittadinanza. Il dettato costituzionale, nella revisione attuata ben nove anni fa, impone la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Non induca alla noia il termine tecnico e il suo impossibile acronimo LEPS, perché si tratta di servizi, prestazioni e interventi che riguardano la vita quotidiana delle persone e delle famiglie portatrici di domande sempre più pressanti, rivolte alle istituzioni e alla politica che non meritano silenzi ed indifferenze. Definire i LEPS è compito del Parlamento. Esso va svolto garantendo prestazioni esigibili in ogni area del Paese. E alle Regioni compete, nel rispetto della loro autonomia, un ruolo fondamentale nell'elaborazione delle leggi nazionali e nella loro attuazione. L'attuazione del federalismo chiama tutti ad assumersi la responsabilità di ridurre le disuguaglianze, e l'individuazione dei livelli essenziali è il primo passo da compiere.

La non autosufficienza, con il suo drammatico carico di costi umani e materiali, ben si presta a diventare il primo terreno di sperimentazione di una nuova architettura sociale.

CELINA CESARI - SEGRETARIA NAZIONALE SPI CGIL

INCA CGIL

Un seminario sulla riforma dei patronati



Il seminario nazionale promosso dall'Inca, che si svolgerà a Roma domani 23 e mercoledì 24 febbraio prossimo, presso la biblioteca del Cnel, si propone un obiettivo ambizioso: valutare se la legge di riforma dei patronati (n. 152/2001) che, nell'anno alle nostre spalle, ha

trovato finalmente la sua pressoché totale attuazione per le parti rinviate all'attività del ministro competente, è in grado di delineare un'attività del patronato all'altezza delle sfide dei cambiamenti intervenuti nell'economia, nella società, nella cultura della tutela in generale. E ancora: valutare come piegare le nuove opportunità consegnate dalla legge al nostro operare, al fine di rafforzare la strategia confederale.

La crisi economica e occupazionale che interessa quasi tutti i paesi, in Italia ha un impatto ancor più drammatico, dovuto alle caratteristiche di un mercato del lavoro frammentato, dove si stano affermando sempre più rapporti di lavoro atipici, specchio di un tessuto produttivo fragile composto per lo più di piccole aziende, dove cresce anche il lavoro nero che, secondo varie stime, è pari al 25% di quello regolare. A questo si aggiungano i grandi mutamenti demografici: il processo di invecchiamento, la denatalità, l'immigrazione.

Il complesso di questi fenomeni comporta una crescita della domanda di tutela individuale e la necessità di un più stretto rapporto tra questa e quella collettiva per frenare la tendenza della dequalificazione del lavoro e del peggioramento delle condizioni esistenziali delle lavoratrici, dei lavoratori dei giovani e degli anziani.

Per l'Inca, questo seminario è un'occasione preziosa per approfondire e conoscere meglio le sfide che abbiamo di fronte, consapevoli che l'attività del patronato possa contribuire a disegnare anche nuove idee e nuovi progetti per rafforzare l'azione rivendicativa del sindacalismo confederale.

RAFFAELE MINELLI - PRESIDENTE DELL'INCA

SISTEMA SERVIZI CGIL

Procedimento disciplinare nella Pubblica amministrazione



Quando un lavoratore del pubblico impiego riceve una contestazione disciplinare, così come negli altri settori, è necessario agire con la massima tempestività. Al fine di poter predisporre idonee giustificazioni (che possono essere rese accompagnati da un rappresentante sindacale o da un legale) sarà opportuno poter visionare la documentazione relativa al procedimento disciplinare o comunque utile per la predisposizione delle difese, e formulare allo scopo una istanza di accesso agli atti.

Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente. La legge indica le forme con le quali devono avvenire tutte le

comunicazioni al dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare, prevedendosi tra le forme di comunicazione anche la posta elettronica certificata (PEC).

A questo proposito il decreto legislativo 150/2009 stabilisce che nel caso di procedimento disciplinare di competenza del responsabile con qualifica dirigenziale, l'addebito deve essere contestato senza indugio e comunque non oltre venti giorni e che con la medesima comunicazione il dipendente viene convocato per contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni.

Qualora la competenza spetti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari il termine di venti giorni decorre dalla data di ricezione degli atti da par-

te del responsabile della struttura.

In ogni caso il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito.

Se la sanzione astrattamente applicabile è più grave della sospensione inferiore a dieci giorni, i termini ora menzionati vengono raddoppiati. La legge prevede espressamente che la violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

L'amministrazione ha l'obbligo di convocare il dipendente il quale non è tenuto a rispondere alla convocazione. Il lavoratore può inviare una memoria scritta. Inoltre, il dipendente può delegare un rappresentante sindacale o un legale, la cui presenza non può essere

negata dal datore di lavoro pubblico a pena di inefficacia del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata. Come abbiamo visto, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

Il rifiuto a collaborare, senza giustificato motivo, all'istruttoria da parte di un dipendente o di un dirigente della stessa o di altre amministrazioni o la resa di dichiarazioni false o reticenti, è sanzionabile da parte dell'amministrazione di appartenenza con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni.

FRANCO RUSSO
COORDINAMENTO NAZIONALE UVL
SISTEMA SERVIZI CGIL